

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA (Prov. CATANIA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Motta Sant'Anastasia per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLE UNIONI CIVILI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unione civile **“due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”**, ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.P.R. 223/1989.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a tutelare le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni **non discriminatorie** di accesso agli interventi in tali aree, evitando di produrre condizioni di svantaggio economico e sociale, **nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.**
5. All'interno del Comune di Motta Sant'Anastasia, chi si iscrive al Registro è **equiparato** al **“parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto”** ai fini della possibilità di assistenza.

ARTICOLO 3 – RILASCIO DI ATTESTATO DI UNIONE CIVILE BASATA SU VINCOLO AFFETTIVO

1. **L'Amministrazione comunale** rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di **“unione civile basata su vincolo affettivo”** inteso come reciproca assistenza morale e materiale, in relazione a quanto documentato dal registro delle unioni civili. Al fine dell'iscrizione nel registro delle unioni civili, gli interessati devono aver già costituito famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989). Il riferimento alla famiglia

anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale. Sino all'eventuale intervento legislativo in materia, la disciplina comunale delle unioni civili ha, pertanto, rilevanza esclusivamente amministrativa, senza interferire con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.
3. La tenuta (conservazione e aggiornamento del Registro) è affidata ai servizi demografici.
4. L'Ufficio anagrafe verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

ARTICOLO 4 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Possono chiedere di essere iscritte nel registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Motta Sant'Anastasia.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

ARTICOLO 5 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Motta Sant'Anastasia determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia richiesta congiunta, il Comune provvede ad inviare all'altro componente una comunicazione.

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.